



Nota Informativa N° 1 del 06/01/2021

Consenso informato e disposizioni sulla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 a beneficio delle persone incapaci naturali o incapaci di intendere e di volere ricoverate in strutture sanitarie residenziali



<http://www.studiolegalemarcellino.it>
mail: segreteria@studiolegalemarcellino.it
PEC: francesco.marcellino@pec.ordineavvocaticatania.it



Studio Legale Marcellino
Via Monfalcone N° 17 – 95127 – Catania
Tel- Fax 095/2162920 tel. +39-347/6683343

Nota Informativa N° 1 del 06/01/2021

Consenso informato e disposizioni sulla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 a beneficio delle persone incapaci naturali o incapaci di intendere e di volere ricoverate in strutture sanitarie residenziali

Un argomento di particolare rilevanza conseguente al momento emergenziale mondiale in atto e annesso alla campagna di vaccinazione a beneficio delle persone incapaci naturali o incapaci di intendere e di volere, è quello del consenso alla somministrazione della vaccinazione.

Preliminarmente si evidenzia che la presente nota, quale "nota informativa", ha carattere meramente informativo e non di approfondimento tecnico-scientifico.

Come noto, al momento, la vaccinazione anticovid non è obbligatoria per legge ma facoltativa, pur se fortemente raccomandata.

Se non è obbligatoria, ciò significa, in punto di diritto, che si fonda sulla volontarietà della persona, cioè sul "consenso" (informato) del paziente.

Come noto il consenso deve essere espresso personalmente dal legittimato o, ove ciò non dovesse essere possibile, dal proprio legale rappresentante, quale, per il minore, il genitore esercente la responsabilità familiare (*ex potestà genitoriale*) oppure, in caso di persona maggiorenne, il tutore o amministratore di sostegno.

Fin dall'avvio della campagna di vaccinazione alcuni operatori di Enti Pubblici e di Enti Privati si sono legittimamente posti la questione circa la capacità di manifestare consenso delle persone interessate o la sussistenza o meno del suddetto potere in capo al loro rappresentante legale (tutore/amministratore di sostegno).

Appare opportuno ricordare, infatti, che, con particolare riguardo all'Istituto dell'Amministrazione di sostegno - nel quale notoriamente l'amministratore può compiere solo ed esclusivamente gli atti a questo attribuiti dal Giudice Tutelare - l'amministratore potrà esprimere (o meno) il consenso alla vaccinazione solo ed esclusivamente se il suddetto potere risulta allo stesso riconosciuto nel provvedimento di nomina (o in successivi).

Può quindi verificarsi legittimamente l'ipotesi in cui al momento della vaccinazione di persone incapaci naturali o incapacità di intendere e di volere, possa:

- 1) La persona non essere capace di manifestare consenso o dissenso;
- 2) La persona non essere beneficiaria di alcun istituto di tutela;
- 3) La persona essere beneficiaria di amministrazione di sostegno ma il provvedimento di nomina non prevede alcun potere dell'ADS in materia di consenso/dissenso ai trattamenti sanitari.

Pertanto, può accadere che non vi sia alcun soggetto legittimato a manifestare il consenso alla somministrazione del vaccino anticovid: e ciò, o per incapacità della persona, o per mancanza del tutore/amministratore di sostegno, oppure per carenza di potere di quest'ultimo ad esprimere il consenso al trattamento.



Sul tema del consenso, per mera completezza, mi permetto di suggerire l'approfondimento anche della circolare del Ministero avente ad oggetto "*Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione*"¹, all'interno della quale si trova, tra l'altro, il modello di consenso che dovrebbe compilare il legittimato o il suo legale rappresentante.

Ebbene, alla luce di quanto sopra il legislatore, in via d'urgenza, con Decreto Legge spiccato nella nottata tra il 4 ed il 5 Gennaio e pubblicato in data odierna in G.U., ha avvertito l'esigenza di intervenire nella materia – assai delicata e complessa e di cui certamente questa nota ha carattere solo informativo e non di approfondimento scientifico – introducendo delle specifiche disposizioni che qui di seguito si rappresentano.

All'art. 5 del D. L. 5 Gennaio 2021 N° 1 è stata introdotta la norma disciplinante la "*Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite*".

Essa prevede che: "*Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.*"

Pertanto, la regola introdotta fin dal titolo dell'articolo 5 ha ad oggetto le **persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate**. Si ritiene che per esse debbano intendersi le strutture sanitarie a carattere residenziale, ovvero dove le persone con fragilità sono **ricoverate** e permangono 24h su 24h². Pertanto, da quanto si dirà qui di seguito sono da escludersi le persone fragili (anziani, disabili, etc...) che beneficino di altri tipi di regimi o servizi sanitari a carattere semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare, etc...

Ovviamente ciò significa, come vedremo, che nell'ipotesi di persone fragili (anziani, disabili, etc...) beneficiarie di questi altri tipi di servizi sanitari, il tema del "consenso" alla somministrazione del vaccino non è "risolto" dalla norma in commento laddove la persona non dovesse essere in grado di manifestare il consenso e non dovesse avere nessuno

¹ Essa è qui consultabile <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2918063.pdf>

² Il legislatore definisce quali destinatari della suddetta norma **persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate**. La norma richiama espressamente quale tipologia di strutture quelle "sanitarie". Non è chiarissimo se ciò conduce a circoscrivere la platea dei destinatari solo ad esse escludendo quelle socio-assistenziali, stante che il periodo si conclude con il termine "comunque denominate". Pur ritenendosi che questa ultima terminologia si riferisca alla diversa denominazione della struttura esistente nelle molteplici e diverse discipline regionali, anche in base alla differente tipologia di utenza accolta, (RSA, RSD, Comunità, Casa, etc...), un elemento a favore della applicazione letterale e restrittiva della suddetta norma, a beneficio solo degli ospiti delle strutture sanitarie assistenziali, potrebbe essere quello che nelle strutture residenziale socio-assistenziali, almeno per previsioni di standards di personale previsti in alcune regioni, non è prevista la figura del Direttore Sanitario o del Medico Responsabile. A tal riguardo, comunque, sarebbe utile un intervento degli Assessorato Regionali a chiarimento di quanto sopra nei rispettivi territori.

legittimato. In tal caso, ad avviso di chi scrive, si applicano i principi ordinari.

Pertanto, con riferimento ai destinatari della norma in commento, il secondo comma dell'articolo 5, prevede che: *“In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.”*

Il comma in commento, oltre che confermare che i beneficiari di questa norma sono solo persone ricoverate in strutture sanitarie residenziali, è finalizzata a consentire la somministrazione della vaccinazione alle persone incapaci naturali o i cui rappresentanti legali non sono reperibili per almeno 48 ore.

In tali ipotesi la norma prescrive che **il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso per la somministrazione della vaccinazione anticovid.**

Il legislatore, infatti, ha previsto al comma 3 che: *“Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.*

Chiarisce al comma 4 che: *“Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace”.*

Ma, soprattutto, rappresenta che *“Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione”.*

Si ritiene che con il suddetto comma il legislatore ha desiderato temperare la previsione normativa emergenziale con il carattere ordinario comunque supremo, prevalente e personalissimo del consenso della persona interessata ai trattamenti sanitari.

Inutile rappresentare, ancora una volta, il carattere meramente informativo di questa nota, stante che il tema merita uno specifico approfondimento sia sui profili di costituzionalità di quanto eccezionalmente introdotto dal legislatore, sia con riguardo alle

specifiche norme di cui alla Legge 22 Dicembre 2017 N° 219 con le quali il nostro legislatore ha introdotto nell'ordinamento specifiche "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

Credo infatti che sia chiaro a tutti che il non aver previsto, ad oggi, l'obbligatorietà della vaccinazione, determini un difficile equilibrismo tra il principio (costituzionale) di autodeterminazione della persona interessata, del consenso/dissenso ai trattamenti terapeutici, con le esigenze, altrettanto costituzionali, di tutela della salute quale "interesse della collettività".

Il Legislatore del D.L in commento al comma 5 manifesta che: *"Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa".* Ed al comma 6 chiarisce che: *"Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida".*

Il comma 7, inoltre, dispone che: *"Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente".*

Il comma 8 "chiarisce" che: *"Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida".*

Mentre il comma 9 dispone che *"Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino".*

Il comma 10 in conclusione prevede: *"In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale".*

Certamente il tema sarà oggetto di ulteriori momenti di confronto e di approfondimento.

Si porgono distinti saluti.

AVV. FRANCESCO MARCELLINO
COMPONENTE UNITÀ DI CRISI
ANFFAS NAZIONALE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021).

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16, primo comma, della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per motivi di sanità;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festività natalizie e di inizio anno nuovo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.



Art. 2.

Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente: "16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, secondo le previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale."

2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;

b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.

Art. 3.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 4.

Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza

1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle

regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma.

2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, incluse quelle di cui al comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Art. 5.

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.



3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

AZZOLINA, *Ministro dell'istruzione*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

21G00001

